



SCHEDA 42-FA-A-rev3

NAZIONALE

TITOLO

NUOVA SABATINI

decreto_interministeriale_25_gennaio_2016

TEMPISTICA:

SCADENZA: 31 dicembre 2018

Dal 1 marzo 2017 le imprese possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato relativo a determinati beni industria 4.0 .

ATTIVITÀ FINANZIABILI:

Premessa

Beni Strumentali, conosciuta anche come “Nuova Sabatini”, è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per tutte le imprese che vogliono rinnovare gli impianti, acquistare nuove attrezzature, investire in hardware, software e tecnologie digitali.

La nuova agevolazione offre un’importante opportunità per le imprese e coinvolge una serie di soggetti.

La Cassa Depositi e Prestiti ha costituito un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro eventualmente incrementabili, con successivi provvedimenti, fino a 5 miliardi) ed eroga la provvista alle banche e agli intermediari finanziari.

Gli istituti di credito, che aderiscono alle Convenzioni Mise-Abi-Cdp, o le società di leasing che sono in possesso della garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, potranno utilizzare il plafond per concedere finanziamenti, *ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico concede un contributo alle PMI, che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati (con uno stanziamento complessivo di bilancio pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021).

Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. Le PMI beneficiano del contributo e del finanziamento che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, fino al massimo previsto dalla vigente



normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario con priorità di accesso.

SPESE AMMESSE:

- Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per **l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware**, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, **alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4**, dell'articolo 2424 del codice civile, **nonché di software e tecnologie digitali**, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
- Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano **un'autonomia funzionale**, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. **Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.**
- **Gli investimenti ammissibili sono destinati**, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento
 - b) ampliamento di uno stabilimento esistente
 - c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
 - d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
 - e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di cui sopra.

- **Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data **dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento** o, nel caso di operazione in leasing finanziario, **la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.**
- **Non sono ammessi** i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA.
- **Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario.** Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, **l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento**

della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

- Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento..
- Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1388/2014.
- Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
- Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

TIPO DI SOVVENZIONE:

L'intervento agevolativo è così articolato:

A fronte del finanziamento sotto riportato è concessa un'agevolazione nella forma di un **contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento**, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'articolo 14.

Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo alla **manifattura digitale** e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, la legge di bilancio 2017 ha ammesso ai finanziamenti e ai contributi statali anche gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli **investimenti in tecnologie digitali** quali ad esempio investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Per gli **investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, il contributo statale in conto impianti è concesso con una maggiorazione del 30 percento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (3,575%)**, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

Per far fronte ai contributi statali in conto impianti "maggiorati" a favore degli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, è stata fissata una riserva pari al 20 per cento delle risorse complessivamente stanziata dalla legge di bilancio 2017. Le risorse che, nell'ambito della riserva del 20 per cento, risultino non utilizzate alla data del 30 giugno 2018, rientrano nella disponibilità della misura.



Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di *finanziamento* con le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti ammessi;
- b) essere deliberato da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;
- c) *avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;*
- d) essere deliberato per un **valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro**, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- e) *essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene.*

2. Il *finanziamento* può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammessi

3. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, entro il 31 dicembre 2018, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere **su diversa provvista ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015.**

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti in conformità all'articolo 17 del regolamento GBER ovvero al regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento (UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura.

Qualora l'ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul *Fondo di garanzia*, superi l'ESL massimo concedibile per l'impresa, il *Ministero* procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il *finanziamento* deliberato.

TEMPISTICHE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI:

1. Domanda di agevolazione

2. La banca trasmette (a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso) al ministero la richiesta di prenotazione delle risorse del contributo.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali.
4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al punto 3, la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati.
5. **Concessione del contributo:** Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
6. **Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 5, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la banca o con l'intermediario finanziario il contratto di finanziamento**, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire (DA CONCORDARE) anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. A tal fine la banca o l'intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla data di avvio dell'investimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare (di prossima pubblicazione), secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:

- a) al completamento dell'investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento ¹. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento da trasmettere al Ministero **entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento**, pena la revoca del contributo concesso deve sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
- b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;

2. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.

¹ Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.



BENEFICIARI:

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

3. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

RETROATTIVITÀ:

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

VINCOLI:

Unica domanda

È fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

Alienazione

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

Cumulo delle agevolazioni

- Per le imprese diverse da quelle sotto elencate le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della



Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento GBER.

- Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.
- Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 1388/2014.
- Qualora l'agevolazione concedibile, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dai regolamenti il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL BANDO E ALLA NORMATIVA UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE/NAZIONALE E NELLE FONTI NORMATIVE IN ESSO INDICATE.